

Bologna, Verona, Brescia, Modena, Reggio, Mantova, Ferrara, Padova, Udine, Ancona, Macerata, Ravenna, Rimini, Cesena, Cremona, Novara, Vicenza, Bergamo, Faenza, Forlì, porteranno, durante la loro vita, il titolo di Barone, cioè: i presidenti dei collegi elettorali, allorchè avranno presieduto il collegio per tre sezioni, i primi presidenti, procuratori generali e podestà, allorchè avranno dieci anni di esercizio, e che gli uni e gli altri avranno adempiute le loro funzioni con nostra soddisfazione.

Art. X. — Potranno pure i membri de' collegi elettorali prendere il titolo di Barone, sopra la domanda che ci sarà stata fatta, e trasmetterlo a quello de' loro figli in favore del quale avranno istituito un maggiorasco di lire 15.000 di annuo reddito o in fondi stabili o in rendite sul Monte Napoleone rese inalienabili.

Art. XI. — Le disposizioni degli articoli VI e VII saranno applicabili a quelli che porteranno loro vita durante il titolo di Barone; nondimeno non saranno tenuti giustificare che una rendita di lire 15.000, il di cui terzo sarà destinato alla dotazione del titolo e insieme con questo passerà sopra tutte le persone ove lo stesso titolo si fisserà.

Art. XII. — I dignitari, i commendatori ed i cavalieri dell'ordine della Corona di ferro potranno trasmettere il titolo di Cavaliere alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, presentandosi davanti al guardasigilli a fine di ottenere le nostre lettere patenti, e giustificando una rendita netta di 3000 lire.

Art. XIII. — Noi ci riserviamo d'accordare i titoli che giudicheremo convenienti ai generali, prefetti, ufficiali civili e militari, e ad altri dei nostri sudditi i quali si saranno distinti per servigi resi allo Stato.

Art. XIV. — Quelli, fra i nostri sudditi, ai quali noi avremo conferito dei titoli, non potranno portare altri stemmi, nè avere altre livree se non quelle che saranno enunciate nelle lettere-patenti d'istituzione.

Art. XV. — Proibiamo a tutti i nostri sudditi di arrogarsi titoli e qualificazioni che noi non avessimo loro conferito, ed agli ufficiali dello stato civile, notari ed altri, di darli loro, rinnovando in caso di bisogno, contro i contravventori, le leggi attualmente in vigore.